



Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese

Tavola di resoconto alla consultazione

Maggio 2024

PREMESSA

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta all'unico commento ricevuto relativamente al documento sottoposto a consultazione da parte dello Studio Legale DWF – Milan Branch.

La consultazione si è chiusa il 22 gennaio 2024.

Disposizioni	Osservazioni ricevute	Accolte (Sì/No, in parte)	Motivazioni
<p>Capo II, par. 1</p>	<p>Si chiede di sostituire il termine del 25 gennaio con quello della <i>“fine del mese di febbraio”</i> per l’invio alla Banca d’Italia, da parte dei fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> dalla stessa autorizzati, delle segnalazioni periodiche relative ai progetti finanziati tramite le piattaforme disciplinate dall’art. 16 del Regolamento CF e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120.</p> <p>Al riguardo viene rilevato come il termine del 25 gennaio <i>“risulti eccessivamente stringente, in particolar modo per le piattaforme aventi un’operatività rilevante in termini di numero di operazioni, e non sia del tutto allineata al dettato normativo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione del 13 luglio 2022 che, al considerando n. 2, raccomanda quale termine ultimo per la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni relative all’anno civile precedente, la fine di febbraio dell’anno successivo, ritenuta una tempistica idonea “al fine di consentire la raccolta tempestiva di informazioni e la loro successiva trasmissione all’ESMA da parte delle autorità competenti”, la quale deve avvenire entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni stesse”</i>.</p>	<p>No</p>	<p>Si ritiene di non modificare il termine indicato nel documento di consultazione in quanto esso è coerente con le tempistiche necessarie per la lavorazione e l’invio delle informazioni da parte della Banca d’Italia alla Consob che, in qualità di punto di contatto unico per l’Italia, è tenuta poi a inviarle all’ESMA nei termini stabiliti dalla disciplina europea. Inoltre, il termine è coerente con quello (<i>i.e.</i>, <i>“fine del mese di gennaio”</i>) individuato dalla stessa Consob nel proprio Regolamento in materia di servizi di <i>crowdfunding</i> per la ricezione delle segnalazioni da parte degli intermediari da essa autorizzati (SIM e fornitori specializzati di servizi di <i>crowdfunding</i>).</p>